



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Scuola Secondaria di Primo Grado “ S. Pellico”
 Delibera n 26 del Collegio Docenti del 05/11/2025
 Delibera n. 66 del Consiglio di Istituto del 06/11/2025

- VISTO il D.P.R n.249 del 24 giugno 1998 Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria (vedi Allegato 1)
- VISTE le modifiche introdotte dal D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 (Vedi Allegato 2)
- VISTE le successive modifiche introdotte dal D.P.R. n.134 dell’8 agosto 2025 (Vedi Allegato 3)

La Scuola Secondaria di Primo Grado adotta la seguente tabella che individua le sanzioni disciplinari da applicare in caso di violazioni del Regolamento di Istituto o altro tipo di mancanza, negligenza o reato.

VIOLAZIONE		SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
a)	Mancanza ai doveri scolastici (compiti non svolti, non rispetto delle scadenze nelle consegne, mancanza del materiale scolastico)	In presenza di trasgressioni i docenti di materia procedono ad un richiamo che viene trascritto sul registro di classe elettronico nella sezione ‘Annotazioni’. A partire dalla quinta mancanza, l’annotazione si tramuterà in ‘Nota disciplinare’.	Docenti
b)	Disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche che incidono sistematicamente sul regolare andamento delle lezioni Spostarsi senza motivo e senza autorizzazione nell’aula o nell’edificio scolastico	Richiamo verbale Se reiterato, nota disciplinare sul registro elettronico Convocazione della famiglia Se il comportamento persiste dopo la convocazione della famiglia, allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni per svolgere attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento agito. L’alunno verrà assistito da un docente.	Docenti Consiglio di classe Dirigente scolastico
c)	Possesso e/o utilizzo di	Nell’immediato, ritiro del materiale, annotazione sul registro di classe	Docenti

	materiale non attinente alle attività scolastiche.	elettronico e riconsegna al termine delle lezioni. In caso di materiale ritenuto pericoloso, la famiglia sarà invitata al recupero presso la segreteria didattica della scuola.		
d)	Uso non autorizzato del cellulare ed altri dispositivi mobili	FREQUENZA	SANZIONE	
d1)	Cellulare non spento (si ricevono chiamate/notifiche di messaggio)	1/2 volte	Annotazione sul registro elettronico	Docente
		3^ volta	Nota disciplinare sul registro elettronico	Coordinatore di classe
d2)	Utilizzo del dispositivo per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, navigazione su Internet, ecc...) all'interno degli spazi scolastici	1^ volta	Nota disciplinare sul registro elettronico e ritiro temporaneo del cellulare con consegna alla segreteria didattica per riconsegnarlo alla famiglia o all'alunno alla fine delle lezioni	Docente presente in classe
		Uso reiterato	Nota disciplinare sul registro elettronico e ritiro temporaneo del cellulare con consegna alla segreteria didattica per riconsegnarlo alla famiglia o all'alunno alla fine delle lezioni. Segnalazione alla Dirigenza Scolastica	Docente presente in classe
				Coordinatore di classe
d3)	Utilizzo del cellulare per riprese audio/foto/video all'interno degli spazi scolastici	Una volta	Segnalazione alla Dirigenza Scolastica. Convocazione della famiglia. Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni per svolgere attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento agito. L'alunno verrà assistito da un docente.	Consiglio di Classe
d4)	Utilizzo dei dispositivi			

	elettronici durante una verifica scritta	Una volta	Ritiro e annullamento della verifica. Sostituzione con una prova orale nel primo momento utile. Nota disciplinare sul registro elettronico e ritiro temporaneo del cellulare con consegna alla segreteria didattica per riconsegnarlo alla famiglia o all'alunno alla fine delle lezioni.	Docente
e)	Utilizzo improprio delle piattaforme digitali in uso nell'istituto (es. Google for Education, account istituzionali)	Nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione della famiglia In caso di reiterazione, allontanamento dello studente dalle lezioni fino a tre giorni per svolgere attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento agito. L'alunno verrà assistito da un docente.		Docenti Consiglio di classe Dirigente Scolastico
f)	Ritardi reiterati	Annotazione sul registro elettronico e/o convocazione della famiglia.		Coordinatore
g)	Assenze reiterate	Invio comunicazione informativa alla famiglia o ai tutori, in ottemperanza al decreto n.170/2023 sulla dispersione scolastica e per garantire la validità dell'anno scolastico.		Coordinatore
h) e h1)	Danni volontari a locali, arredi, attrezzature, a spazi interni ed esterni, al patrimonio della scuola.	FREQUENZA	SANZIONE	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe / Dirigente Scolastico
		una volta	Nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione della famiglia. Risarcimento del danno da parte della famiglia	
	Danni volontari ad arredi, attrezzature, spazi interni o esterni di edifici o luoghi durante uscite o attività didattiche esterne alla struttura scolastica, viaggi di istruzione	Reiterato	Allontanamento dalle attività didattiche, a seconda dell'entità del danno: - fino a due giorni per svolgere attività di approfondimento sulle conseguenze	

			del comportamento assistito da un docente; -da tre a quindici giorni per svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento; le attività si svolgono presso strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica stipulerà convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.	
i)	Denigrazione, ingiuria, diffamazioni dirette o indirette verso il personale della scuola Atteggiamenti di prepotenza e vessazione nei confronti dei compagni Minacce Aggressione verbale e fisica Offesa con parole, scritti, anche attraverso social network o atteggiamenti, al decoro personale, al credo religioso, alle diversità etniche, culturali, alla dignità personale Offesa alla morale, alla scuola, alle istituzioni	Verranno valutati dal Consiglio di Classe in base alla gravità e all'eventuale reiterazione: dalla nota disciplinare alla convocazione delle famiglie fino a un possibile allontanamento dalle attività didattiche: -fino a due giorni per svolgere attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento assistito da un docente. -da tre a quindici giorni per svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento; le attività si svolgono presso strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica stipulerà convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica. -oltre i 15 giorni	Consiglio di classe Dirigente Scolastico Consiglio di Istituto	

l)	Violazione del divieto di fumo negli spazi esterni ed interni della scuola.	Nota disciplinare sul registro elettronico. In caso di reiterazione, convocazione dei genitori e allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni per svolgere attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento assistito da un docente.	Docente / Consiglio di classe / Dirigente Scolastico
m)	Condotte integranti atti di bullismo e cyberbullismo (si veda Codice interno per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo) Effettuare foto, riprese audio e video in modo non autorizzato e/ o diffondere immagini in rete, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione	Ritiro del dispositivo e consegna al genitore o all'alunno, se il genitore è impossibilitato. Richiamo scritto sul registro elettronico e convocazione della famiglia. Allontanamento dalle attività didattiche, a seconda dell'entità del danno: - fino a due giorni per svolgere attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento assistito da un docente. -da tre a quindici giorni per svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento; le attività si svolgono presso strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica stipulerà convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica. Avvio del procedimento di indagine e identificazione degli agenti bulli e bullizzati. Interventi individuali e di classe Segnalazione alle autorità competenti. Nel caso in cui la famiglia non collabori o mostri inadeguatezza educativa, segnalazione ai servizi sociali	Consiglio di classe / Dirigente Scolastico / Tavolo permanente per il monitoraggio del bullismo
n)	Comportamenti non rispettosi del Regolamento scolastico all'interno degli spazi scolastici o durante le mense, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione	Verranno valutati dal Consiglio di Classe in base alla gravità e all'eventuale reiterazione: dalla nota disciplinare alla convocazione delle famiglie fino a un possibile allontanamento dalle attività didattiche	Docente / Consiglio di classe / Dirigente Scolastico
o)	Pericolo per l'incolumità delle persone	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre ai 15 giorni, sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.	Consiglio di classe Dirigente Scolastico Consiglio di Istituto
p)	Reati di particolari gravità (furto, incendio, danneggiamento, aggressione verbale e fisica), perseguibili d'ufficio o per i quali ci sia stato l'intervento dell'Autorità giudiziaria.	Allontanamento dalle attività didattiche per una durata definita e commisurata alla gravità del reato: - fino a due giorni per svolgere attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento assistito da un docente. -da tre a quindici giorni per svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di	Consiglio di classe / Dirigente Scolastico Consiglio di Istituto Autorità giudiziaria

		giorni per i quali è deliberato l'allontanamento; le attività si svolgono presso strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica stipulerà convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica. -oltre i 15 giorni	
q)	Se l'alunno, dopo un allontanamento, dovesse trasgredire ancora le regole previste ai punti precedenti, dove non indicato, potrà essere allontanato dalle attività didattiche fino o oltre 15 giorni		Consiglio di classe Dirigente Scolastico Consiglio di Istituto

IL CONSIGLIO DI CLASSE SI RISERVA DI VALUTARE LA NON PARTECIPAZIONE ALLE USCITE DIDATTICHE E AI VIAGGI DI ISTRUZIONE DELL'ALUNNO/A RESPONSABILE DI GRAVI MANCANZE E/O VIOLAZIONI.

Allegati:

1. DPR 249/1998
2. DPR 235/2007
3. DPR 134/2025

~~Prot. 0011073/U del 10/11/2025 13:14~~
~~DPR 24 giugno 1998, n. 249~~

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

- ~~4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.~~

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

- ~~9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.~~
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

- ~~7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.~~
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

5. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

- ~~6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola~~
istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

~~DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. 235~~

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

(GU n.293 del 18-12-2007)

Vigente al: 2-1-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le

relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. ~~I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.~~
ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2 PELLICO - C.F. 95039310123 C.M. VAIC873003 - A9DF4D4 - Area Organizzativa Omogenea
Prot. 0011073/0 del 10/11/2025 13:14

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le

sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.».

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2 PELLICO - C.F. 95039310123 C.M. VAIC873003 - A9DF4DA - Area Organizzativa Omogenea
Art. 2.
Prot. 0011073/U del 10/11/2025 13:14

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunita' scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita' istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita' piu' idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.».

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilita' e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita'). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilita', finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra

istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di

~~sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione condivisa, del~~

~~patto di cui al comma 1.~~

~~3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività~~

~~didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità'."~~

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7
dicembre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.
7, foglio n. 129

~~DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 134~~

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (25G00140)

(GU n.223 del 25-9-2025)

Vigente al: 10-10-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati» e, in particolare, l'articolo 1, commi 4 e 5, lettera a);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e, in particolare, gli articoli 104, 105 e 106;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e, in particolare, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21, commi 1, 2 e 13;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'articolo 36;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare l'articolo 1, comma 622;

Vista la legge 27 giugno 2013, n. 77, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011»;

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2 PELLICO - C.F. 95039310123 C.M. VAIC873003 - A9DF4DA - Area Organizzativa Omogenea

Prof. 0011073/U del 10/11/2025 13:14

Visto il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità», a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»;

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, recante «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

Considerata la necessità di dare attuazione all'articolo 1, commi 4 e 5 della citata legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati» e all'articolo 5 della legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo»;

Ravvisata l'esigenza di ripristinare la cultura del rispetto e l'autorevolezza del personale docente delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché di conferire maggiore rilevanza al comportamento delle studentesse e degli studenti;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 140 del 31 gennaio 2025;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 2025;

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2 PELLICO - C.F. 95039310123 C.M. VAIC873003 - A9DF4DA - Area Organizzativa Omogenea
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito;
Prot. 0011073/U del 10/11/2025 13:14

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 8:

1) alla lettera d), la parola: «handicap» e' sostituita dalla seguente: «disabilita'»;

2) dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:

«f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: «delle singole istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione»;

2) al comma 3, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:

«Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.»;

3) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;

4) al comma 6:

4.1) al primo periodo, le parole: «e i provvedimenti» sono sopprese e le parole: «dalla comunita' scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lezioni»;

4.2) al secondo periodo, dopo la parola: «allontanamento» sono inserite le seguenti: «dalla comunita' scolastica»;

5) al comma 7, le parole: «dalla comunita' scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lezioni»;

6) al comma 8:

6.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:

«8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunita' scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.»;

6.2) il secondo periodo e' soppresso;

7) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attivita' di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attivita' sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attivita' di cui al primo periodo.

8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attivita' di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali e' deliberato l'allontanamento. Le attivita' di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attivita' di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalita',

il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti e, in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'indisponibilità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.»;

8) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.»;

9) al comma 9-ter, la parola: «concreti» è sostituita dalla seguente: «circostanziati» e la parola: «incolpato» è sostituita dalla seguente: «responsabile»;

10) al comma 11, la parola: «inflitte» è sostituita dalla seguente: «irrogate»;

c) all'articolo 5-bis:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno

dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2 PELLICO - C.F. 95039310123 C.M. VAIC873003 - A9DF4DA - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 00110730 del 10/11/2025.13:14

~~1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.»;~~

2) al comma 3, dopo le parole: «del piano» e' inserita la seguente: «triennale»;

d) all'articolo 6:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;

2) al comma 1, la parola: «media» e' sostituita dalle seguenti: «secondaria di primo grado»;

3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.»;

4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.».

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 1896